

AVV. MASSIMO TOGNA
AVV. PASQUALE FREDDINO
Via Crescenzo, n. 58, 00193 Roma
tel. 06 68805510; fax 06 6832318
e-mail m.togna@studiolegalelongo.net
PEC
massimo.togna@pecordineavvocatilaquila.it

Ecc.mo TAR del Lazio

Motivi aggiunti

al ric. n. 12954/2019

per la **Dott.ssa FABIOLA INCOCCIATI** [REDACTED]

[REDACTED]
rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dagli Avv.ti Massimo
Togna [REDACTED] fax 066832318; PEC
massimo.togna@pecordineavvocatilaquila.it) e Pasquale Freddino [REDACTED]
[REDACTED] pasqualefreddino@ordineavvocatiroma.org),
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via
Crescenzo, n. 58,

contro

la **REGIONE LAZIO**, con l'Avv. Rosa Maria Privitera, elettivamente
domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale in Roma, Via
Marcantonio Colonna, n. 27,

per l'annullamento,

nei limiti dell'interesse della ricorrente,

della Determinazione n. G02005 del 26 febbraio 2020, recante "*Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 – Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso – concorso selettivo di formazione per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.115 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area tecnica – Servizio NUE 112, categoria C, posizione economica C1. Scorrimento graduatoria*", nella parte in cui non dispone l'assunzione della ricorrente,

in una con i provvedimenti già impugnati:

Determinazione della Regione Lazio n. G09986 del 23.07.2019 e relativo allegato A, intitolata *“Approvazione verbali e graduatoria finale, nomina vincitori e inquadramento nel ruolo del personale non dirigenziale della Giunta Regionale”* nel *“Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso – concorso selettivo di formazione per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 115 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area tecnica – Servizio NUE 112, categoria C, posizione C”*, nella parte in cui assegnano alla ricorrente il punteggio di 14 e non di 20, come da esito del *“Test di addestramento pratico”*, questionario n. 044, situazione evento n. 2, con la conseguenza per la ricorrente di essere esclusa dagli 80 vincitori, nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, con particolare, ma non esclusivo riferimento, a tutti i verbali della commissione esaminatrice.

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio n. 12954/2019 la ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti della procedura indicata in epigrafe, nella parte in cui la escludevano dall’elenco dei vincitori, chiarendo che tale illegittimo esito era stato determinato dall’erronea attribuzione del punteggio relativo al questionario n. 044 sottoposto alla ricorrente durante il previsto *“test di addestramento pratico”*.

Si sono lamentati al proposito *“Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 11 e 12 D.P.R. n. 487 del 1994; 3 l. n. 241 del 1990; 9 del Bando della procedura. Difetto assoluto di motivazione. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere”*, espressamente evidenziando la sindacabilità della valutazione, in

quanto del tutto priva di motivazione, oltre che manifestamente inattendibile.

2.- Costituitasi in giudizio con atto meramente formale, solo in vista della camera di consiglio di discussione dell'istanza cautelare l'Amministrazione ha depositato una memoria nella quale ha infine palesato la soluzione pretesamente corretta (classificazione: Soccorso Sanitario, dettaglio: Non noto, allertamento PSAP 2: Emergenza Sanitaria), sostenendo al riguardo che la candidata avrebbe dovuto supporre (nonostante l'assenza di indicazioni in tal senso nel quesito) la presenza di feriti (il conducente del veicolo o, se non lui, eventuali passeggeri) bisognosi di cure immediate ed escludere (contro ogni logica e contro ogni regola di comune esperienza) che la presenza di un'auto rovesciata in corrispondenza dell'uscita autostradale costituisca un problema di sicurezza tale da richiedere l'intervento della polizia prima dell'eventuale soccorso sanitario.

3.- A tali affermazioni l'odierna ricorrente ha replicato con apposita memoria, sottolineando che l'interpretazione offerta dall'amministrazione si poneva in contrasto non solo con la normale e corretta prassi, che, nelle prove scritte, impone al candidato di prendere in considerazione tutte le indicazioni espressamente risultanti dal quesito (e gli vieta per converso di formulare ipotesi che nel quesito non trovino esplicito fondamento), ma anche con le istruzioni impartite dall'amministrazione stessa nelle dispense fornite durante il corso (ove era chiaramente indicato che, anche in presenza di feriti, gli operatori sono tenuti ad allertare innanzitutto le forze di pubblica sicurezza, ogni volta che il teatro dell'evento richieda di essere messo in sicurezza prima dell'intervento dei sanitari).

Ha insistito pertanto per l'accoglimento dell'istanza cautelare, sottolineando espressamente che, alla luce della formulazione testuale del quesito, l'interpretazione offerta dall'Amministrazione risultava manifestamente inattendibile e pertanto risultava pienamente sindacabile la valutazione attribuita alla ricorrente, anche a fronte del margine di discrezionalità tecnica riservato alla Commissione di valutazione.

4.- Con ordinanza 27 novembre 2019, n. 7725 codesto Ecc.mo TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza del *fumus boni iuris*, ritenendo "che, nella sostanza", si sarebbe richiesto "al Collegio un non consentito sindacato sul merito della valutazione del punteggio attribuito alla ricorrente dalla Commissione esaminatrice".

5.- Avverso tale ordinanza si è proposto appello *ex art. 62* cod. proc. amm., ribadendo che, alla luce della formulazione letterale del testo della chiamata simulata, l'interpretazione offerta dalla ricorrente si palesava almeno altrettanto (se non maggiormente) attendibile di quella considerata corretta dall'Amministrazione, e che, in forza dei più consolidati principi della giurisprudenza amministrativa in materia di concorsi pubblici, ciò sarebbe stato più che sufficiente per l'accoglimento del gravame.

L'Amministrazione non si è costituita nel giudizio di appello.

6.- Con l'ordinanza 21 febbraio 2020, n. 718, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, ritenendo le ragioni della ricorrente tutelabili tramite la sollecita trattazione del merito e invitando pertanto codesto Ecc.mo TAR a disporre la fissazione dell'udienza.

7.- Con il provvedimento oggi impugnato, la Regione ha disposto quello scorrimento della graduatoria che questa difesa aveva anticipato come imminente sin dal ricorso.

* * * * *

Il provvedimento sopravvenuto è lesivo degli interessi della ricorrente e, in quanto fondato sull'illegittimo esito del concorso già censurato in prime cure, merita a sua volta l'annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

Premessa. Invalidità derivata per l'invalidità dei provvedimenti impugnati in prime cure. Come evidenziato nel ricorso, la ricorrente è stata illegittimamente esclusa dall'elenco dei vincitori del corso-concorso contestato.

In caso di accoglimento di tutte le censure mosse col primo gravame, invero, ella si collocherebbe alla posizione n. 62 in graduatoria, utile per l'assunzione.

Nondimeno, nell'eventualità di un accoglimento solo parziale, con sua collocazione in posizione - in ipotesi - inferiore, ella avrebbe interesse a contestare anche il sopravvenuto provvedimento di scorrimento della graduatoria ed assunzione di ulteriori cinque candidati, facendo valere l'illegittimità dei nuovi provvedimenti derivata dall'invalidità dei provvedimenti già impugnati, per le medesime ragioni, che qui sinteticamente si ribadiscono.

1.-Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 11 e 12 D.P.R. n. 487 del 1994; 3 l. n. 241 del 1990; 9 del Bando della procedura. Difetto assoluto di motivazione. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere. Occorre innanzitutto ribadire che la motivazione dei provvedimenti censurati col ricorso si esaurisce nel punteggio numerico attribuito per il quesito contestato e nell'affermazione che la soluzione offerta dalla ricorrente sarebbe stata "errata" quanto alle voci "classificazione", "dettaglio" ed

“allertamento PSAP 2”, senza neppure indicare in cosa consistesse il preteso errore, né quale fosse la soluzione da considerare corretta; mentre, naturalmente, a nulla può valere il tentativo di dotare i provvedimenti impugnati di una motivazione postuma (a prescindere dall’attendibilità di tale asserita motivazione).

Va altresì ribadito che, di fronte al tenore testuale della simulazione di chiamata contestata, la classificazione data dall’odierna ricorrente risulta almeno altrettanto plausibile di quella che l’Amministrazione ha indicato come corretta, sicché merita comunque pertanto punteggio pieno.

E ciò è pianamente rilevabile dall’Ecc.mo Collegio, senza rischio di impingere nel merito della valutazione discrezionale dell’Amministrazione, poiché l’odierna ricorrente ha fatto pedissequa applicazione delle indicazioni espressamente contenute nella simulazione di chiamata e delle istruzioni appositamente ricevute durante il corso. Di qui, la manifesta inattendibilità ed irragionevolezza della valutazione, che la rende sindacabile sotto il profilo dell’eccesso di potere.

In tal senso, rientra senz’altro nel sindacato riservato al Giudice amministrativo, pur a fronte dell’esercizio di discrezionalità tecnica, rilevare la manifesta irragionevolezza dell’attribuzione di un punteggio pari a 0 a fronte di una soluzione perfettamente coerente con il tenore del quesito e pienamente in linea con le istruzioni impartite ai candidati.

E infatti, se pure si volesse tener ferma la valutazione compiuta dalla Commissione, non potrebbe comunque negarsi che il tenore letterale del quesito era quanto meno ancipite, se non decettivo (in quanto perfettamente compatibile anche con la soluzione offerta dalla dott.ssa Incocciati); il che basterebbe per l’accoglimento del gravame.

La somministrazione di un quesito suscettibile di più soluzioni, invero, è sufficiente a giustificare di per sé l'accoglimento del ricorso del candidato che abbia dimostrato di averne offerta una attendibile, senza bisogno di sindacare il merito della valutazione.

Nella sent. n. 10.411 del 2015, ad esempio, codesto Ecc.mo TAR ha avuto occasione di annullare l'esclusione di una candidata da un concorso pubblico, fondando la decisione (tra l'altro) sul rilievo del consulente tecnico incaricato del giudizio di verifica, giusta il quale *“la domanda al quesito n. 078, nei termini in cui è stata formulata, appare mal-posta o incompleta”*, giacché *“nella corrente formulazione del quesito, equivoco o incompleto nel testo della domanda ed equivoco nelle risposte, non è possibile definire in maniera generale ed univoca quale tra le risposte A, B e D può essere considerata corretta”*.

Conseguentemente, visto quanto sopra, la ricorrente avrebbe dovuto conseguire il punteggio massimo di 10 punti su 10, così ripartito:

Località (A91>Roma uscita Magliana) punti 2, Riferimenti chiamante (D'Amico Monica 397867012) punti 2, Classificazione (Incidente stradale) punti 2, Dettaglio (Autostrada) punti 2, allertamento PSAP2 (Polstrada) punti 2.

In questo senso, ritenuto inattendibile e manifestamente irragionevole il minor punteggio attribuito alla ricorrente rispetto al quesito in esame, codesto Ecc.mo Collegio non potrà fare a meno di riconoscere ulteriori sei (6) punti nella graduatoria complessiva finale, attribuendo alla ricorrente il punteggio di 85/90 (prova scritta 1: 19/20, prova scritta 2: 20/20 e prova orale: 46/50), con collocazione della stessa almeno alla posizione n. 62, e

dunque come vincitrice, con ogni conseguente ripercussione sulla graduatoria definitiva, anche ai fini dello scorrimento qui censurato.

2.- In subordine. Istanza di verificaione. In via subordinata, nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio ritenesse di non poter procedere direttamente alla corretta attribuzione del punteggio, assumendo che la corretta valutazione dell'elaborato richieda esercizio di discrezionalità tecnica, occorre insistere nella richiesta di apposito giudizio di verificaione ai sensi degli artt. 63 e 66 cod. proc. amm., previa individuazione di un esperto qualificato cui sottoporre l'elaborato della ricorrente ed il materiale didattico fornito ai corsisti dall'Amministrazione.

Anche in tale ipotesi, ed anzi a maggior ragione, sarebbe evidente l'interesse della ricorrente ad impugnare il provvedimento di scorrimento della graduatoria.

P.Q.M.

Si chiede che codesto Ecc.mo TAR voglia annullare i provvedimenti individuati in epigrafe, in una con i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con tutti i provvedimenti, anche di estremi non conosciuti, presupposti, consequenziali e comunque connessi.

Con vittoria di spese e compensi, anche della fase cautelare.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile, che essa attiene alla materia del pubblico impiego e che la proposizione dei presenti motivi aggiunti non ne muta il valore.

Le comunicazioni di cui all'art. 136 cod. proc. amm. potranno essere fatte al numero di fax 06 6832318 o all'indirizzo PEC massimo.togna@pecordineavvocatilaquila.it.

Avv. Massimo Togna

Avv. Pasquale Freddino

Firmato digitalmente da: Massimo T
ogna
Luogo: via Crescenzo, 58, 00193 R
oma
Data: 23/04/2020 19:01:02